



COMUNE DI FIAVÈ

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.2

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEI NUOVI IMPIANTI FISSI PER LA TELECOMUNICAZIONE.

L'anno Duemiladue addì Undici del mese di Febbraio alle ore 21:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Pres./Ass.
10	BAROLDI VALERIO	Consigliere	P
20	CHEROTTI FEDERICA	Consigliere	P
30	DE BELLIS LUCIANO	Consigliere	P
40	FARINA GIAN SANTO	Consigliere	P
50	FRANCESCHI ARRIGO	Consigliere	P
60	GUELLA SANDRO	Sindaco	P
70	MAROCCHI MARCO	Consigliere	A
80	ONORATI ALDO	Consigliere	P
90	TOMASI ELIO	Consigliere	P
100	ZAMBANINI GIUSEPPE	Consigliere	P
110	GIORDANI DARIO	Consigliere	P
120	ZAMBOTTI MICHELE	Consigliere	P
130	GIRARDI GIANPIERO	Consigliere	P
140	ZAMBOTTI MICHELE ARCHITETTO	Consigliere	P
150	ZAMBOTTI RUDI	Consigliere	A

Assiste il Segretario BRUNELLI LAURA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GUELLA DR. SANDRO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEI NUOVI IMPIANTI FISSI PER LA TELECOMUNICAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che:

- entro il 12 febbraio 2002 i Comuni devono procedere all'approvazione delle direttive per l'insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, al fine di individuare i siti ove è esclusa la possibilità di insediare detti impianti;

- tali direttive avranno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 del 7 dicembre 2001 e si conformeranno al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

- il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, storico, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro;

Preso atto che i criteri adottati dalla Giunta provinciale in conformità all'art. 2, c. 1, lett. c) del DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, recante 'Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici' ai sensi dell'art. 61 della LP 11 settembre 1998, n. 10, sono i seguenti:

1) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI O POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO IN CUI NON POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI:

Gli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. non possono essere installati: - all'interno delle riserve integrali e delle riserve speciali dei parchi provinciali di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 ed all'articolo 11 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale; - all'interno dei biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14; - nelle aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1976, n. 26; - nelle aree di protezione fluviale di cui all'articolo 9 bis delle norme di attuazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale, approvata con deliberazione n. 2075 del 10 agosto 2001.

Tuttavia, nel caso di impianti fissi utilizzati per ragioni di protezione civile ed il "118", per i quali si renda tecnicamente indispensabile l'installazione nelle aree di cui al paragrafo precedente, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6 bis, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 e successive modificazioni, sulla base del parere reso dal funzionario che rappresenta il Servizio prevenzione calamità pubbliche, si pronuncia in ordine alla compatibilità dell'installazione nelle predette aree, determinando le occorrenti misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale.

2) CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE:

La collocazione degli impianti deve avvenire preferibilmente in aree urbanizzate, in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio, in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici aventi caratteristiche costruttive e tipologiche similari nonché in aree raggiungibili con la viabilità esistente. La scelta di ubicazioni differenti da quelle sopra elencate deve essere motivata dal richiedente dimostrando l'impossibilità di collocarsi in altre zone.

3) CRITERI SPECIFICI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IN AREE NON URBANIZZATE:

3.1 - Viabilità di accesso all'area In generale l'accesso agli impianti dovrà essere garantito tramite la viabilità esistente. Le strade dovranno essere a pavimentazione naturale e realizzate seguendo l'andamento naturale del terreno, riducendo al minimo tutti i movimenti di terra. Gli eventuali muri di contenimento non potranno superare il metro e cinquanta di altezza e dovranno essere con parametro in pietra locale a fuga profonda. Nelle aree a parco non è consentita la realizzazione di nessuna strada. E' tuttavia consentita la realizzazione di una pista di accesso utilizzabile esclusivamente per la fase di cantiere. E' ammesso inoltre il mantenimento di un sentiero per le operazioni di manutenzione.

3.2 - Area impianti Nel caso di collocazione degli impianti in aree non urbanizzate, le eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo dovranno essere incassate nel terreno che sarà poi inerbite come le aree libere tra i manufatti. Le linee elettriche di alimentazione a servizio degli impianti in genere dovranno essere realizzate con cavo interrato. Le recinzioni, preferibilmente in legno, dovranno essere mascherate con arbusti e rampicanti e non superare l'altezza di 1,80 metri.

3.3 - Tralicci e antenne I tralicci e le strutture di sostegno delle antenne dovranno essere, in genere, verniciate con i colori dominanti del fondo su cui si stagliano: grigio chiaro con cielo o rocce, verde con conifere, marrone con latifoglie,

fatti salvi i colori imposti dalle norme di sicurezza in materia di voli aerei. Si dovrà sempre tendere a installare antenne diverse su un'unica struttura di sostegno.

3.4 - *Manufatti di servizio* Gli apparati tecnologici a terra dovranno essere alloggiati in moduli, strutture o volumi bassi e defilati e con caratteristiche compatibili con l'ambiente. Deve essere adottata un'architettura che utilizzi i materiali locali, interramenti, tomi di mascheramento, coperture piane in terra rinverdate. Sono esclusi i prefabbricati in cemento e le baracche in lamiera. Si privilegia la pietra a vista o l'intonaco grezzo a base di calce. Solo in condizioni particolari e per impianti con carattere di provvisorietà adeguatamente motivata gli apparati tecnologici potranno essere collocati in un modulo prefabbricato (shelter) ovvero in moduli metallici (cosiddetti armadi) di limitate dimensioni. In questo caso la struttura a terra dovrà essere opportunamente mascherata in una struttura lignea.



Ritenuto di condividere i criteri suddetti e considerata l'esigenza di disciplinare con apposito regolamento le direttive che l'Amministrazione comunale intende adottare per la localizzazione dei nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz sul territorio comunale;

Dato atto che lo specifico piano di localizzazione per il concreto insediamento dei singoli impianti sarà approvato annualmente con delibera giunta;

Visto lo schema di Regolamento disciplinante l'insediamento urbanistico e territoriale di tali impianti (in attuazione dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg) e ritenuto meritevole di approvazione;

Vista la circolare dell'Assessore Berasi dd. 9/11/2001 contenente le indicazioni fondamentali cui devono attenersi i Comuni per la disciplina delle direttive suddette;

Rilevata l'importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e al contempo un'adeguata gestione del servizio di telefonia considerato servizio di pubblica utilità;

Atteso che la bozza del Regolamento di cui trattasi è stata predisposta dal Consorzio dei Comuni e opportunamente esaminata dal Servizio Tecnico comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a) della L.R. 1/93;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.: "Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige";

Vista la LP 11 settembre 1998 n. 10, il D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg e il D.P.G.P. 25 settembre 2001 n. 30-81/Leg;

Visto lo Statuto comunale e il nuovo regolamento di contabilità;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10; acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. n. 10 del 23.10.1998 e dato atto che non necessita di parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui dall'art. 17 comma 27 della L.R. n. 10 dd. 23.10.1998, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e depositato agli atti;

Dato atto che non è necessario acquisire l'attestazione della copertura finanziaria perché il presente provvedimento non comporta spese;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 13 Consiglieri;



DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni tutte esposte in premessa, il Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione (nel quale si richiama la presente e che viene depositato agli atti) ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg;
2. di disporre che venga data idonea pubblicità al regolamento di cui al punto 1;
3. di rinviare a successiva deliberazione giuntale l'eventuale approvazione di uno specifico piano di localizzazione per il concreto insediamento dei singoli impianti;
4. di dichiarare la presente deliberazione, per le ragioni d'urgenza specificate in premessa, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 3 della L.R 04.01.1993 n. 1;
5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità, a seguito dell'intervenuta approvazione del testo di legge costituzionale "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 59 dd. 12.03.2001 che abroga l'art. 130 della Costituzione, come specificato dalla circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 2/EL/2001 dd.10.10.2001;
6. di dare infine evidenza, in attuazione della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso al presente provvedimento è ammesso esperire:
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza dello stesso;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera a);
 - c) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
GUELLA SANDRO



Il Segretario
BRUNELLI LAURA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 13-02-2002 per giorni 10.

Li, 13-02-2002

Il Segretario
DR. BRUNELLI LAURA



Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 11-02-2002 ai sensi del 3° comma dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. 27/02/1995 n. 4/L e non soggetta a controllo.

Il Segretario
DR. BRUNELLI LAURA



Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il ai sensi del 2° comma dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. 27/02/1995 n. 4/L e non soggetta a controllo.

Il Segretario
DR. BRUNELLI LAURA

Inviata alla Giunta Provinciale il
prot. N.

23 APR 2002

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO



ORIGINALE
IL SEGRETARIO